

N. R.G. 2192/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

Simonetta Afeltra

Presidente

Carlo Breggia

Consigliere Relatore

Antonio Picardi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2192/2018** promossa da:

MA.RE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE (P.I.: 04227910967), con il patrocinio dell'Avv. TATIANA ROGGI;

PARTE APPELLANTE

nei confronti di

NUOVO CONSORZIO LE CASE E I MONTI (cf: 90016580525), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA GARAVELLI;

PARTE APPELLATA

avverso

la ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. n. 2011/2018 di repertorio emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 24.7.2018

CONCLUSIONI

In data 09/02/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante:

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, reietta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in integrale riforma della sentenza impugnata:

In accoglimento di motivi di appello proposti, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto:



- 1) *IN VIA PRINCIPALE. Respingere il ricorso perché la MA.RE Immobiliare S.r.l. in liquidazione non ha la legittimazione passiva per quanto esposto in atti ed, in particolare, nell'atto di citazione in appello introduttivo del gravame promosso..*
- 2) *IN VIA GRADATA E SALVO GRAVAME. Dichiarare il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del Giudice adito essendo ogni controversia fra i soci ed il Consorzio devoluta al Collegio Arbitrale;*
- 3) *IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA. Respingere ogni e qualsiasi domanda promossa dal NUOVO CONSORZIO LE CASE E I MONTI in danno dell'odierna concludente perché infondata e priva di ogni prova.*
- 4) *IN TUTTI I CASI, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.*

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi tutte le istanze istruttorie richieste e formulate nell'ambito del giudizio R.G. n. 2975/2017 Tribunale di Siena conclusosi con l'ordinanza oggetto di impugnazione, da intendersi qui integralmente ritrascritte.

Per la parte appellata:

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'Ordinanza del Tribunale di Siena del 24.07.2018 emessa nella causa R.G. n. 2975/2017 per tutte le motivazioni esposte in narrativa. Comunque con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ordinanza decisoria emessa all'udienza del 24.7.2018, il Tribunale di Siena ha così deciso:

Rigetta l'eccezione di difetto di competenza in virtù di clausola compromissoria ed accerta e dichiara che il Nuovo Consorzio Le Case e i Monti è creditore della MaRe Immobiliare s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza dell'atto costitutivo intervenuto fra i consorziati e delle delibere assembleari di versamento della somma di € 46.084,09 oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo effettivo, con contestuale condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della suddetta somma. Visto l'art. 91 c.p.c. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate come da nota spese depositata verificatane la congruità alla luce dei parametri di cui al D.M. 37/18 in considerazione del valore della causa e dell'attività espletata, quindi in complessivi € 5.880,57, di cui € 345,57 per spese documentate in atti ed il resto per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge.

Tale ordinanza è stata emessa sulla domanda del NUOVO CONSORZIO LE CASE E I



MONTI (di qui innanzi anche Consorzio) di condannare la società MARE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE (di qui innanzi anche MARE) al pagamento della somma di € 46.084,09, a suo avviso dovuti quale saldo di oneri consortili deliberati alle assemblee del 14.4.2012 e del 29.11.2014.

Il Consorzio era stato costituito, ai sensi dell'art. 27 co. 5[^] L. 1.8.2002 n. 166, con atto pubblico rogato il 28.2.2004 dal notaio Antonio Zorzi di Siena per *la realizzazione del piano di lottizzazione denominato "Lottizzazione Le Case e Monti", in Comune di Chianciano Terme, riguardante le aree di proprietà dei consorziati, già sopra descritte, fino alla sua ultimazione* (art. 3 atto costitutivo).

Fra i consorziati figuravano anche Patrizia Gambini, Cristina Gambini e Renata Gambini (rappresentate in sede di deliberazione dell'atto costitutivo dal procuratore speciale Mauro Benvenuto), proprietarie ciascuna di rispettiva proprietà immobiliare interessata dalla lottizzazione. Tali proprietà immobiliari erano poi state trasferite alla società MARE (il cui legale rappresentante era il medesimo Mauro Benvenuto), la quale aveva partecipato attivamente alla gestione del Consorzio e aveva pagato, solo parzialmente, gli oneri.

Il Consorzio, assumendo la morosità su un saldo di € 46.084,09 aveva dunque fatto ricorso al giudice col rito sommario.

MARE si era costituita per resistere, eccependo che:

(i) non aveva legittimazione passiva, perché non era provata la sua qualità di socia del Consorzio: a tal fine sarebbe stata necessaria, ai sensi dell'art. 5 dell'atto costitutivo, che fosse prodotta la sua domanda di adesione, la deliberazione di accoglimento da parte dell'assemblea e la conseguente comunicazione per lettera raccomandata a/r;

(ii) mancava la giurisdizione o la competenza del giudice ordinario, essendo la causa riservata ad arbitri in forza di clausola compromissoria contenuta all'art. 11 dell'atto costitutivo;

(iii) nel merito, l'assemblea del Consorzio ne aveva già approvato la liquidazione, *con conseguente interruzione di ogni attività ed in particolare quelle sulle quali si fonda la pretesa attrice e, pertanto, essendo venuto meno il presupposto è venuto meno anche l'obbligo di pagamento.*

Il Tribunale, acquisita ulteriore documentazione prodotta dal Consorzio (nonostante l'opposizione di MARE), ha accolto la domanda, argomentando che:



(1) la qualità di socia derivava dall'essere MARE avente causa delle consorziate signore Gambini, sicché era del tutto fuorviante fare riferimento alla procedura di adesione, che riguardava esclusivamente i soci nuovi;

(2) i diritti oggetto di causa, in quanto afferenti a oneri deliberati dal Consorzio, non erano, in analogia di quanto abitualmente affermato anche dalla S.C. in tema di società, compromettibili in arbitri;

(3) per il resto, il credito esisteva perché scaturente da deliberazioni già regolarmente adottate dal Consorzio.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, **MA.RE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE** ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il **NUOVO CONSORZIO LE CASE E I MONTI**, proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello, coi quali, in sostanza, sono reiterate le ragioni difensive di primo grado:

1) Si lamenta innanzitutto la mancata o erronea valutazione del materiale probatorio, in violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., con conseguente omessa e contraddittoria motivazione nel punto in cui l'ordinanza riconosce il suo status di socia/consorzata del Consorzio e per l'effetto riconosce la legittimazione passiva della medesima.

Secondo l'appellante, infatti, la qualità di socia non era stata provata dall'odierno appellato, in quanto i documenti previsti nell'art. 5 dell'atto costitutivo, necessari per assumere la qualità di socio, non erano stati prodotti.

A ulteriore sostegno della propria tesi, in merito ai pagamenti effettuati, MARE deduce che essi sono stati eseguiti personalmente dal Mauro Benvenuto (amministratore unico e poi liquidatore della MA.RE Immobiliare s.r.l.), al quale sono state emesse le relative fatture.

2) Si denuncia poi la mancata valutazione di prove decisive e comunque la carente ed errata motivazione, in fatto e in diritto, dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale di Siena ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione o di incompetenza del Giudice adito, escludendo la devoluzione al collegio arbitrale del presente contenzioso, in contrasto con quanto sancito negli artt. 37, 38 e 806 e ss. c.p.c.

In particolare, l'appellante rileva l'applicabilità alla materia in oggetto della clausola arbitrale, in quanto avente natura patrimoniale e attinente a posizioni soggettive disponibili e



non protette da norme inderogabili.

3) Infine, è eccepita la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e ss. c.p.c. per non aver il Tribunale deciso su una eccezione proposta e/o comunque per omessa motivazione.

Con ciò, parte appellante si riferisce alla circostanza della addotta liquidazione del Consorzio approvata dall'assemblea, la quale avrebbe dovuto comportare l'interruzione di ogni attività, comprese quelle sulle quali si fonda la pretesa attrice.

4) Le spese di ogni grado, per effetto dell'auspicata riforma, avrebbero dovuto gravare sulla controparte.

Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, il **NUOVO CONSORZIO LE CASE E I MONTI**, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione in data 09/02/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'appello è infondato e va respinto, come risulta dagli argomenti che seguono, da valere anche, ove necessario, quale integrazione della motivazione del Tribunale.

Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

I. Si devono in via preliminare smentire le doglianze della appellante in merito ai **documenti del Consorzio prodotti alla prima udienza del 22.5.2018** per rispondere alle eccezioni della memoria di costituzione di MARE.



La società impugnante, come già in primo grado, ne denuncia l'inammissibilità per tardività. In sostanza, ove, come nel caso presente, sia giudicato esperibile il rito sommario, il giudice non può che prendere in esame le sole prove che sono state offerte col ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c.-

Questa difesa è infondata, perché nel rito sommario la legge non stabilisce preclusioni istruttorie, né, dunque, potrebbe legittimamente introdurre il giudice (in termini Cass. sez. 6[^] civ. ord. 7.1.2021 n. 46 rv 660176-01).

La diversa tesi propugnata dall'appellante discende da un fraintendimento di altra pronuncia di legittimità (Cass. sez. 3[^] civ. ord. 5.10.2018 n. 24538), la quale ha semmai affermato che l'attore che esperisca il rito sommario e si veda respinto il ricorso per carenza probatoria non può poi dolersi che il giudice non abbia modificato il rito in quello ordinario (tale la fattispecie in esame in quella sede).

Si tratta, all'evidenza, di due profili ben distinti, le cui soluzioni sono perfettamente coerenti fra loro: un conto è che nel rito sommario l'attore (al pari, beninteso, del convenuto) possa integrare le prove, in difetto di preclusioni di legge, sino a che il giudice non trattenga la causa in decisione; altra questione è che, ove l'attore ciò non faccia e ne derivi un deficit probatorio inducente rigetto della domanda, possa poi dolersi che il giudice non abbia invece disposto il passaggio al rito ordinario (che, come giustamente stigmatizzato dalla S.C., costituirebbe a quel punto un modo surrettizio per aggirare il principio dispositivo).

II. Il primo motivo, col quale si ripropone la eccezione di carenza di legittimazione passiva, è, se non inammissibile, infondato.

II.a Esso, innanzitutto, attiene al merito e non alla legittimazione, perché quest'ultima, condizione dell'azione, si verifica sulla mera prospettazione di chi agisce (e il Consorzio ha convenuto MARE in qualità di socia, così che, per ciò solo, ha azione contro di lei), con la conseguenza che sostenere che non è stata fornita la prova della affermata qualità di socia equivale a negare che sussista un elemento costitutivo della pretesa, ossia, appunto, quella qualità in difetto della quale la società non potrebbe essere assoggettata a pagare gli oneri consortili.

In tal senso va dunque riqualificato il motivo.



II.b Insiste l'appellante a invocare – per predicarne la mancata prova – il modo in cui, a tenore di atto costitutivo, un socio nuovo può essere ammesso nel Consorzio (richiesta di adesione, accettazione dell'assemblea e comunicazione della decisione all'interessato, tutti atti non documentati in causa).

Non si accorge, allora, che il Tribunale, recependo la giusta tesi del Consorzio, ha disatteso questa difesa negando, a monte, che MARE possa considerarsi un *nuovo socio*, al quale si applichi la procedura di adesione; essendo essa, al contrario, una avente causa delle signore Gambini, i cui terreni – che costituivano la ragione della loro partecipazione al Consorzio – sono stati conferiti alla MARE, in tal modo subentrante nella posizione delle vecchie socie.

L'evidente fraintendimento di MARE induce a reputare il motivo fuori bersaglio, perché esso, nel persistere a denunciare la mancata prova dell'adesione del nuovo socio, non si confronta, come d'obbligo, con la motivazione del primo giudice: di qui un profilo di inammissibilità del mezzo.

II.c Per completezza, è agevole dare conto della infondatezza del motivo.

Non è contestato, in punto di fatto, che MARE (di cui sono soci Benvenuto, anche amministratore, nonché Renata Gambini, come da Visura storica doc. 9 Consorzio) abbia acquisito la proprietà immobiliare delle originarie socie Gambini (ciò peraltro trova riscontro documentale dal confronto fra le proprietà Gambini indicate nell'atto costitutivo del Consorzio a rogito Zorzi 28.2.2004, e nelle visure catastali relative a MARE, rispettivamente docc. 1 e 2 Consorzio).

D'altra parte, l'art. 5 dell'atto costitutivo prevede che gli aventi causa dei soci restano vincolati al contratto di consorzio, che deve essere menzionato in ogni successiva alienazione.

Si presume, in base a un criterio di regolarità delle operazioni e in difetto di allegazione contraria (che MARE non ha fatto), che quando le Gambini hanno trasmesso a MARE le rispettive proprietà *de quibus*, abbiano, in ottemperanza all'atto costitutivo, menzionato il contratto di consorzio e la sua vincolatività per la cessionaria società.

II.d La presunzione suddetta è avvalorata, oltre che dalla già constatata assenza di contestazione di MARE (che, per l'appunto, ha sempre e solo impostato la questione come se concernesse l'adesione di un nuovo socio, eludendo – a questo punto significativamente – il tema del vincolo trasmesso dalle danti causa Gambini), da questi ulteriori elementi:



II.d.1 MARE figura nell'elenco soci degli schemi di ripartizione degli oneri approvati nelle assemblee del 14.4.2012 e del 29.11.2014 (docc. da 4 a 7 Consorzio);

II.d.2 Mauro Benvenuto risulta dai vari verbali prodotti dall'appellato essere stato per anni consigliere del Direttivo del Consorzio e, siccome non ha altra veste per quella nomina, non la si può che riferire alla sua carica di amministratore di MARE;

II.d.3 MARE ha pagato negli anni gli oneri consortili, come risulta dalle fatture quietanzate prodotte dal Consorzio (doc. 12): la circostanza che esse siano emesse all'amministratore Benvenuto non esclude la riferibilità alla società della quale aveva la rappresentanza organica, anche perché non risulta che Benvenuto sia, a titolo personale, un socio del Consorzio.

III. La **seconda censura** alla sentenza impugnata, con la quale si reitera l'eccezione di arbitrato, è infondata.

Il collegio intende dare continuità al principio espresso, in occasione di identica lite fra un socio (società Edil Test srl) e il Consorzio odierno appellato, con sentenza n. 1726/2018 pubblicata il 17.7.2018, a suo tempo già segnalata all'udienza di discussione di primo grado.

In tale occasione è stato osservato che, non dissimilmente da quanto avviene per le società, non sono compromettibili quelle controversie che hanno a oggetto interessi dell'ente o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (è stato, a questo proposito, reputato estensivamente applicabile il seguente principio: *«Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.»*; Cass. sez. 1^a civ. 23.2.2005 n. 3772 rv 579641).

Obietta l'appellante che oggetto della causa è un diritto transigibile, in quanto avente natura patrimoniale e consistente nelle quote di competenza di un socio, ma si deve opinare diversamente.



Il Consorzio ha stipulato il 20.5.2005, conformemente alla sua finalità prioritaria della «[...] *realizzazione del piano di lottizzazione denominato “Lottizzazione Le Case e i Monti”* [...]» (art. 3 atto costitutivo) e alla normativa di riferimento (art. 27 L. 1.8.2002 n. 166), una Convenzione con il Comune di Chianciano Terme (doc. 3 Consorzio) e le quote di riparto dovute dai soci al Consorzio (determinate in proporzione alla rispettiva superficie della proprietà fondiaria: art. 6 atto costitutivo) altro non sono che la suddivisione dei costi che occorrono per l'esecuzione delle opere – di rilievo pubblico, attenendo all'urbanizzazione anche primaria dell'area - ivi previste.

Il relativo diritto di credito, dunque, non è disponibile nei termini pretesi dall'appellante, che non si confronta con le finalità consortili dalle quali cui esso dipende. Il suo mancato pagamento non esplica effetto nell'ambito del solo rapporto privatistico tra il Consorzio e il socio, ma si riflette immediatamente sulla capacità del Consorzio di tener fede alla Convenzione e, dunque, alla realizzazione delle opere ivi previste.

Si deve quindi escludere che si potesse validamente compromettere in arbitri la presente controversia.

Del resto, l'art. 11 dell'atto costitutivo, che contiene la clausola invocata, nell'attribuire ai giudici privati ogni controversia dipendente da quel titolo, fa espressamente salvi i casi di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, fra i quali, per gli argomenti svolti, rientra il presente.

IV. La **terza censura** alla sentenza impugnata è manifestamente infondata.

La circostanza che il Consorzio sia stato posto in liquidazione, infatti, non toglie efficacia alle deliberazioni già prese; men che meno fa venir meno l'obbligo di versare le quote dovute da ciascun associato, la cui morosità, semmai, impedisce che la liquidazione possa essere conclusa.

V. Le **istanze istruttorie reiterate dall'appellante** con l'atto di impugnazione con le conclusioni finali sono inammissibili.

Esse, infatti, furono reiterate all'udienza del 24.7.2018 in modo talmente generico («[...] *discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccetto, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale,*



nonché istruttoria [...]») da farne presumere l'abbandono, come si desume, ulteriormente, dalla constatazione che nelle note autorizzate depositate il 22.6.2018 in vista dell'udienza di discussione, non se ne fa menzione. Trova dunque applicazione, a sfavore di MARE, il seguente principio: «*La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.*» (cfr Cass. sez. 2[^] civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3[^] civ. ord. 3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3[^] civ. 4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3[^] civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1[^] civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).

La loro stessa riproposizione è generica: *tutte le istanze istruttorie richieste e formulate nell'ambito del giudizio R.G. n. 2975/2017* non è formula sufficiente a permettere l'individuazione certa delle istanze, men che meno a comprenderne l'idoneità a sovvertire la motivazione del Tribunale, né, più in generale, l'utilità per la decisione.

Se, a ogni modo, il riferimento è alle prove inserite nella comparsa di costituzione di primo grado, non può che affermarsene in via autonoma l'inammissibilità, in quanto:

(i) la richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordinare a Monte dei Paschi di Siena l'elenco dei soci del Consorzio non può essere emesso sia perché non è chiarito né dimostrato che la banca sia depositaria di un elenco dei soci, sia perché il tema poteva essere provato altrimenti dalla parte (anche, a esempio, mediante interrogatorio formale del l.r. del Consorzio);

(ii) la prova per testi articolata riguarda, al capitolo 1), un tema (l'eventuale garanzia fidejussoria prestata da MARE) irrilevante; al capitolo 2), in parte, un altro tema irrilevante (la sottoposizione del Consorzio a liquidazione), e in altra parte, ferma la irrilevanza, un giudizio non demandabile a un teste (se in attesa della formalizzazione della liquidazione siano sospese le attività).

VI. MARE deve, secondo soccombenza, rimborsare al Consorzio le spese processuali del grado, così assorbito il **quarto motivo**.

Esse, vista e condivisa, la nota prodotta, si liquidano in base al D.M. 55/2014, parametri medi (nei limiti chiesti), fasi 1, 2 e 4, valore di causa di 46mila euro.



Pertanto: € 1.960,00 fase 1, € 1.350,00 fase 2 ed € 3.305,00 fase 4, in tutto € 6.615,00, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.

Ricorrono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:

1. rigetta l'appello proposto da MA.RE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE nei confronti del NUOVO CONSORZIO LE CASE E I MONTI avverso la ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. n. 2011/2018 di repertorio emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 24.7.2018, che integralmente conferma;

2. condanna MA.RE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE a rimborsare al NUOVO CONSORZIO LE CASE E I MONTI le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 6.615,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;

3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* d.P.R. 115/02.

Firenze, camera di consiglio del 9 novembre 2022.

Il Consigliere estensore
Carlo Breggia

Il Presidente
Simonetta Afeltra

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

